



MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: sindaco@comune.naso.me.it - pec: comunenaso@pec.it

Ordinanza Sindacale

N. 37

del 15.07.2024

Oggetto: **FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA STAGIONE BALNEARE 2024. DIVIETI, LIMITAZIONI.**

Il Sindaco

VISTO il del Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1997, n.112 recante norme relative al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, di conversione del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400;

VISTA la legge 217/2011, in particolare l'art. 11;

VISTO il **D.D.G. n. 476** del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'omonimo Assessorato della Regione Siciliana, recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari e il D.D.G. N. 707/2010 che ne estende l'applicazione, indistintamente, al pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2020 - Operazione “Mare Sicuro” - emessa dall'ufficio Circondario Marittimo di S. Agata di Militello;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 11/2021, emessa dall'ufficio Circondario Marittimo di S. Agata di Militello;

VISTO il D.Lsg. 267/00, in particolare l'art. 7 bis;

VISTO il vigente Codice della Strada;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed i profili su di essa incidenti per quanto attiene più propriamente alle attività lungo il litorale del Comune di Naso (ME);

RAVVISATO che il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di S. Agata di Militello, in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di S. Agata di Militello in materia di attività nautica e diportistica, di

obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione;

DATO ATTO che la presente Ordinanza disciplina le attività da svolgersi nelle aree rientranti nella competenza territoriale del Comune di Naso (ME);

Per quanto sopra,

ORDINA

1. Sul tratto di spiaggia ricadente su territorio del Comune di Naso (ME) È VIETATO:

- a) Collocare tende, roulotte, campers e simili nonché campeggiare o pernottare sulla spiaggia;
- b) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli atti alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
- c) Gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere o comunque sporcare la spiaggia in qualsiasi modo;
- d) Accendere fuochi, falò o fornelli. L'eventuale accensione di fuochi d'artificio deve essere preventivamente autorizzata ai sensi di legge;
- a) Spostare, occultare o danneggiare segnali posti a tutela della pubblica incolumità e salute pubblica, comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano l'attività balneare;
- b) Utilizzare come parasole tende, gazebo etc.. Come parasole è consentito esclusivamente l'uso di ombrelloni;
- c) Lasciare incustoditi sulla spiaggia dopo il tramonto, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- d) Occupare la battigia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, impedendo il libero transito alle persone;
- e) Porre in essere ogni attività che produca rumore attraverso apparecchi a diffusione sonora ad un livello sonoro tale da costituire disturbo ai bagnanti e/o arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali;
- f) organizzare e porre in essere serate danzanti o intrattenimenti danzanti in genere. Tale attività deve essere, eventualmente, preventivamente autorizzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, sentita l'Autorità Marittima ai fini dell'uso del demanio Marittimo;
- g) L'uso del sapone e shampoo nell'utilizzo delle docce;
- h) Esercitare qualsiasi tipo di pesca dalla spiaggia, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, tra le ore 08:00 e le ore 21:00;
- i) porre in essere giochi con palloni, tamburelli, fresbee, etc, qualora rechino danno o molestia ai bagnanti;
- j) il tiro a secco di imbarcazioni, salvo i casi di forza maggiore, compresi quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- k)** il transito, la permanenza ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio, al di fuori dello spazio ad essi consentito di cui al punto a seguire 2.. Sono esclusi da tale obbligo i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti.

2. In prossimità del tratto di spiaggia compreso fra la foce del torrente ed il confine del tratto di spiaggia ricadente su territorio del Comune di Naso, direzione Brolo (ME), è ammesso il transito, la permanenza ed il bagno ai cani;

3. Nel tratto di strada che collega la S.P. 146 Bis alla spiaggia, sono vietati:

- la sosta veicolare, limitatamente al lato Dx, direzione mare;
- il transito e la sosta alle roulotte ed ai campers;



MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: sindaco@comune.naso.me.it - pec: comunenaso@pec.it

4. Nello slargo antistante la spiaggia è istituita una zona parcheggio. In tale sito i veicoli devono sostare nel rispetto del CdS;

5. Sulla spiaggia è vietata qualsiasi forma di commercio;

6. Per le infrazioni di cui al punto 1. della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 - salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente - sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

L'Autorità competente è il Sindaco del Comune di Naso.

I proventi dovranno essere versati su c/c postale n. 15361983 intestato al Comune di Naso.

Per le infrazioni di cui ai punti 3. e 4., si applica il Codice della Strada.

Per le infrazioni di cui al punto 5. si applicano le vigenti Leggi Regionali in materia di commercio. Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza - ***che entra in vigore a decorrere dalla data di emissione e sostituisce ed abroga ogni altra precedente Ordinanza in materia*** - deve essere esposta, in luogo visibile dagli utenti, dalla sua emanazione e per tutta la durata della stagione estiva. È fatto obbligo a chiunque di osservarla.

Essa sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Naso, pubblicata sul sito internet Istituzionale dell'Ente e trasmessa ai seguenti destinatari:

- ➔ Comando Stazione Carabinieri di Naso;
- ➔ Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
- ➔ Tenenza G.d.F di Capo d'Orlando,
- ➔ Polizia Municipale Sede;
- ➔ Capitaneria di Porto di S. Agata di Militello;
- ➔ Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo di Capo d'Orlando-;
- ➔ Responsabile Settore Tecnico LL.PP. Sede.

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. dell'Ente provvederà al posizionamento della nuova cartellonistica e alla verifica di quella eventualmente già esistente, anche alla luce degli obblighi

previsti per i Comuni dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n 11/2021, emessa dall'ufficio Circondario Marittimo di S. Agata di Militello;

La Forza pubblica tutta è incaricata dell'esecuzione della della presente Ordinanza.

Il Sindaco
F.to -Dr Gaetano Nani-